

TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Fallimentare

LUCCHINI S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Giudice Delegato: Dott. Sergio Garofalo
Commissari Straordinari: Prof. Luigi Balestra, Prof. Alberto Dell'Acqua, Dott. Piero Nardi

**PROGETTO DI STATO PASSIVO
PER L'UDIENZA DI VERIFICA DEL 16 MARZO 2023**

CONCLUSIONI DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Piombino, 31 gennaio 2023

N.	DOMANDE			CONCLUSIONI DEI COMMISSARI		
	CREDITORE	IMPORTO PREDEDUZIONE	IMPORTO CHIROGRAFO	IMPORTO PREDEDUZIONE	IMPORTO CHIROGRAFO	
TL10-01	Unicredit SpA 1) commissioni relative a controgaranzia banca iraniana 2) commissioni banca estera su fideiussione cliente marocchino		€ 55.022,92		-	<p>Pur tenuto conto che l'art. 101, commi 1 e 4, l.fall., non prevede specifiche scadenze rispetto all'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare, il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Sent. 18544/2019; sent. 3877/2020 e Ord. 12735/2021) ritiene tuttavia che la richiesta incontri un limite temporale, da individuarsi - in coerenza e armonia con l'intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all'art. 24 Cost. - nel termine di un anno, espressivo dell'attuale sistema in materia, decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare.</p> <p>Pertanto, considerato che la contabile di addebito riferita all'importo richiesto emessa dall'istituto di credito stesso, è datata 31.07.2018 (all. 9 dell'istanza), <u>si propone di non ammettere</u> in quanto domanda priva di ragionevole giustificazione di tardività. Senza peraltro considerare che – per quanto avvenuto su un conto corrente passivo – vi è stato un addebito da parte di Unicredit all'AS: circostanza che, in sé, rende ad avviso degli scriventi commissari inammissibile la domanda, anche a prescindere dalla ultratardività non giustificata.</p> <p>Con analogha motivazione, per la parte relativa alla ultratardività non giustificata, <u>si propone di non ammettere l'importo di € 5.229,44, relativo a commissioni per il periodo 2006-2019 (all. 13 dell'istanza, privo di data di reclamazione della banca estera).</u></p> <p>Per converso, <u>si propone di ammettere l'importo di € 1.456,24 (all. 14 dell'istanza, datato 12/10/21) in prededuzione, in quanto commissioni riferite al triennio 2020-2022</u></p>

N.	DOMANDE			CONCLUSIONI DEI COMMISSARI		
	CREDITORE	IMPORTO PREDEDUZIONE	IMPORTO CHIROGRAFO	IMPORTO PREDEDUZIONE	IMPORTO CHIROGRAFO	
TL10-02	REGIONE TOSCANA Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo	€. 35.410,31 ai sensi dell'art. 2752 c.c., comma 3 (tributo)		-		Si ritiene che la domanda sia inammissibile, non sussistendo il presupposto del ritardo incolpevole necessario per l'ammissibilità delle domande ultra tardive (ai sensi dell'art. 101 l.fall.). Invero: <ul style="list-style-type: none"> La pendenza dei giudizi (addotta dalla Regione Toscana) per l'accertamento del credito – oltre a rendere patente la conoscenza da parte della Regione della apertura della procedura di amministrazione straordinaria – non era di ostacolo alla presentazione di una domanda di ammissione al passivo con riserva (in tal senso, la giurisprudenza è invero pacifica: v. per tutte Cass., 19017/2017; Trib. Milano, 4799/2019) In ogni caso, le sentenze che hanno definito i giudizi menzionati risalgono al giugno 2021. Di talché la Regione ha lasciato inutilmente decorrere altri 17 mesi